Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 23 gennaio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 23 GENNAIO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1464.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle provincie di Napoli e Salerno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1465.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Cuneo e della provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1466.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1467.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1468.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1469.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dell'agricoltura.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1463.

Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, è sostituito dal seguente:

« Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 ».

Art. 2.

Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 27 settembre dello stesso anno, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano e venne nominato un commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto per la durata di un anno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, 14 ottobre 1958, 16 febbraio 1960 e 6 novembre 1960, con i quali la gestione commissariale del detto Istituto venne prorogata, rispettivamente, al 12 ottobre 1958, 12 ottobre 1959, 12 ottobre 1960 e 12 ottobre 1961;

Riconosciuta la necessità di prorogare di un altro anno la gestione commissariale allo scopo di consentire all'Istituto di completare le proprie attrezzature, tecniche e scientifiche, nonchè di confermare a commissario dell'Ente il prof. Antonio Fabris;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano è prorogata sino al 12 ottobre 1962 ed il prof. Antonio Fabris viene confermato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1961
Registro n. 27 Agricoltura e foreste, foglio n. 94. — DI STEFANO

(370)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocisterna (M/C) « Vippacco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1920, col quale la motocisterna (M/C) « Vippacco » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato della motocisterna (M/C) « Vippacco », e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla rimessa in efficienza della stessa, come da verbale n. 2296, in data 3 ottobre 1961, del Consiglio superiore delle forze armate (sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocisterna (M/C) « Vippacco » viene radiata, dal 30 settembre 1961, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Registro n. 55 Difesa-Marina, foglio n. 272

(320)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961.

Nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, modificato dalla legge 14 aprile 1957, n. 259;

Visto il proprio precedente decreto 18 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1957, registro n. 22 Interno, foglio n. 360, concernente la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' nominato presidente dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali il signor Colasanti dottor Corrado.

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto:

a) in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, i signori:

Numerico dott. Ovidio, vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno;

Bitetti dott. Walter, ispettore generale in servizio presso il Ministero del tesoro;

Caroppo dott. Attilio, ispettore superiore in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bevere prof. Lorenzo, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità;

b) in rappresentanza degli iscritti all'Istituto, i signori:

Perulli Omero, Caroselli Giuseppe, Parini Luigi, Papa Vincenzo, Molaioli Liberato, Piccioni Dante, Poggipollini Eriprando e De Lorenzo Ferruccio;

c) in rappresentanza dei pensionati degli Enti locali, il signor Bettinelli Angelo;

d) in rappresentanza delle Amministrazioni degli enti locali, i signori:

Boazzelli avv. Guglielmo, Gagliardo prof. Michele, Missiroli prof. Icilio e Chiola dott. Anacleto.

Sono nominati componenti supplenti:

a) in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, il signor Marino dott. Vito, direttore di sezione in servizio presso il Ministero dell'interno;

b) in rappresentanza degli iscritti all'Istituto, i signori Grasselli Ruffino e Pappucia Dario;

c) in rappresentanza delle Amministrazioni degli Enti locali, il signor Dezani avv. Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1961

GRONCHI

SCELBA — TAVIANI — SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1962
Registro n. 2, foglio n. 103. — MARTORELLA

(306)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1961.

Nomina del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici per il quadriennio 25 novembre 1961-24 novembre 1965.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro n. 49, Ufficio riscontro poste, foglio n. 69, riguardante la costituzione per il quadriennio 25 novembre 1957-24 novembre 1961, del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità, per la scadenza del periodo di carica, di provvedere alla costituzione, per un altro quadriennio, del sopra citato Collegio dei revisori;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro;

Viste le terne di nominativi proposte, per la scelta di due rappresentanti del personale, delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici, è nominato come segue:

Fiandaca dott. Calogero, consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente del Collegio medesimo;

Borghi prof. dott. Alfredo, ispettore capo del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

Sessa dott. Luigi, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Focacci Aurelio, direttore principale di ragioneria p. t., rappresentante del personale;

Eugeni Ruggero, direttore di ufficio locale p. t., rappresentante del personale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1961
Registro n. 46 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 033. — VENTURA SIGNORETTI

(266)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1961.

Determinazione dei contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la de-

terminazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 28 settembre 1961, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1962 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1962 deliberato dal Consiglio dell'Ente, nella riunione del 28 settembre 1961;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1962 è stabilito in L. 0,55 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1960.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1962.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1962 è stabilito in complessive L. 3.000.000.

Il Consiglio del Consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 29 novembre 1961

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(384)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1961.

Autorizzazione al trasferimento del Magazzino generale gestito in Rovigo dalla Società a responsabilità limitata Magazzini generali della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1952, con il quale la Società a responsabilità limitata Magazzini generali della provincia di Rovigo è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Rovigo, via Amendola n. 45 un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la istanza in data 4 agosto 1961, con la quale la Società anzidetta chiede di essere autorizzata a trasferire il proprio Magazzino generale dai locali di via Amendola n. 45, nei locali siti in Rovigo, via Linificio;

Visti i documenti esibiti a corredo dell'istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo con la deliberazione n. 221 del 20 settembre 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato il trasferimento del Magazzino generale esercitato dalla Società a responsabilità limitata Magazzini generali della provincia di Rovigo per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, dai locali siti in Rovigo, via Amendola n. 45 ai locali siti in Rovigo, via Linificio, meglio descritti nella planimetria e nella relazione allegate all'istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito nei nuovi locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già in vigore per il Magazzino generale.

Salvo successive determinazioni, rimane invariato lo ammontare della cauzione, per l'esercizio del Magazzino generale, determinato in L. 2.000.000 (due milioni) con decreto ministeriale 12 giugno 1956.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(137)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Amatrice in località Preta nel comune di Amatrice (Rieti) e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 8 novembre 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Amatrice in località Preta nel comune di Amatrice (Rieti) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Amatrice in località Preta nel comune di Amatrice (Rieti) sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti le espropriazioni totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata nonchè la costituzione del diritto di superficie sul terreno interessato dall'antenna rombica ed indicato con colorazione verde nella allegata planimetria; potrà richiedere, inoltre, la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni, la costituzione del diritto di superficie e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro quattrocento giorni dalla data di pubblicazone del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

(267)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1961.

Nomina del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, e l'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 259, concernenti la composizione del Collegio sindacale dello Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 18 luglio 1957, con il quale fu nominato il Collegio sindacale del suddetto Istituto;

Viste le designazioni dei Ministeri interessati e delle Associazioni nazionali fra i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, i signori:

Vercesi dott. Vittorio, direttore di ragioneria di 2ª classe, in servizio presso il Ministero dell'interno;

Mancino dott. Giuseppe, ispettore capo, in servizio presso il Ministero del tesoro;

Mosini dott. Angelo, ispettore generale in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ansaldo rag. Dino, in rappresentanza degli iscritti all'Istituto;

Penso rag. Vincenzo, in rappresentanza delle Amministrazioni degli enti locali.

Sono nominati sindaci supplenti del suddetto Istituto, i signori:

Giuncato dott. Antonio, vice direttore di ragioneria, in servizio presso il Ministero dell'interno;

Pumo dott. Francesco Paolo, consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero del tesoro;

Scifoni dott. Lorenza, direttore di divisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gramanzini Matteo, in rappresentanza degli iscritti all'Istituto;

Bompani dott. Alberto, in rappresentanza delle Amministrazioni degli enti locali

Roma, addì 30 dicembre 1961

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

(307)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1962.

Approvazione del regolamento organico del personale dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1961, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Visto il regolamento organico del personale dell'ENIT, approvato con decreto interministeriale 16 luglio 1959;

Visto il testo del nuovo regolamento del personale, deliberato dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 27 luglio e del 1° dicembre 1961;

Decreta:

E' approvato e vistato il regolamento organico del personale dell'Ente nazionale italiano per il turismo, con sede in Roma, costituito da n. 104 articoli e dalle annesse tabelle *A* e *B*, nel testo allegato al presente decreto, che sostituisce quello attualmente in vigore.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(404)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1962.
Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1961, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione del predetto ente;

Visto il testo dello statuto dell'Ente, deliberato nelle sedute del 27 luglio e del 1° dicembre 1961;

Decreta:

E' approvato e vistato lo statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), con sede in Roma, costituito da 24 articoli nel testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Personalità e sede

Art. 1.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'E.N.I.T. è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'E.N.I.T. ha sede in Roma.

Art. 2.

L'E.N.I.T. ha il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico dall'estero verso l'Italia, in esecuzione delle direttive generali del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

Per il raggiungimento del suo fine istituzionale l'E.N.I.T.:

1) svolge propaganda turistica all'estero utilizzando i mezzi di diffusione riconosciuti più idonei per gli Stati esteri ai quali la propaganda deve essere rivolta;

2) attua propaganda turistica all'estero anche d'intesa con gli enti e gli organi periferici qualificati, nell'ambito delle direttive di coordinamento del Ministero del turismo e dello spettacolo;

3) istituisce negli Stati esteri, ove si ravvisi la necessità di una particolare azione intesa ad incrementare l'afflusso dei turisti verso l'Italia, proprie rappresentanze che, in rapporto alla loro importanza, sono classificate Uffici o Delegazioni;

4) istituisce uffici nei posti di frontiera, ove risulti opportuno;

5) realizza, nell'interesse del turismo nazionale e secondo le direttive del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative di propaganda per conto degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e di altri organi turistici qualificati;

6) partecipa a fiere, mostre ed altre manifestazioni economiche e culturali all'estero aventi particolari riflessi nel campo turistico;

7) effettua studi sulle condizioni ambientali e sociali degli Stati esteri mediante ricerche sul mercato turistico internazionale, al fine di raccogliere elementi per la propria attività di istituto e di contribuire allo sviluppo del turismo su basi scientifiche;

8) provvede, con le modalità stabilite dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dall'Istituto centrale di statistica, alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sul turismo;

9) dà pareri sulle questioni che vengano sottoposte al suo esame dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 4.

L'E.N.I.T. svolge la propria attività a mezzo della sua organizzazione centrale e degli uffici previsti ai punti 3) e 4) dell'art. 3 del presente statuto.

Art. 5.

Nell'adempimento dei propri compiti di istituto l'E.N.I.T. può avvalersi della collaborazione di ogni altro ente e organismo direttamente o indirettamente interessato al movimento turistico, per la realizzazione di finalità comuni.

Mezzi di finanziamento

Art. 6.

Alle spese di funzionamento, l'Ente provvede con:

a) i contributi dello Stato;

b) i proventi patrimoniali e di gestione;

c) le altre eventuali entrate.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha la stessa decorrenza dell'esercizio finanziario dello Stato.

Organi dell'Ente

Art. 7.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente:

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio dei revisori.

Il Presidente

Art. 8.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Egli ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; provvede all'adempimento degli obblighi dell'Ente; adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; adotta in caso di urgenza i provvedimenti previsti dal secondo comma, lettera *h*) dell'art. 10 del presente statuto, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione.

Il presidente firma gli atti che impegnano l'Ente, i mandati di pagamento e le reversali.

Il presidente autorizza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, impegni di spesa non eccedente 1 milione di lire, da sottoporre alla ratifica del Comitato esecutivo entro trenta giorni dall'assunzione degli impegni stessi

Il presidente può conferire funzioni di rappresentanza e incarichi speciali ad alcuno dei consiglieri.

Il presidente propone, altresì, al Comitato esecutivo di affidare lo studio di particolari questioni e l'espletamento di specifici incarichi ad una o più persone particolarmente qualificate.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo avente la qualifica più elevata fra i tre componenti il Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente:

a) da tre rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

f) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

g) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

h) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

l) da due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo;

m) da due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

n) da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia;

o) da dodici esperti in materia turistica, di cui almeno quattro datori di lavoro e quattro lavoratori appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico e scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri per conseguire le finalità dell'Ente.

Esso in particolare delibera su:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero e alla frontiera:

e) il regolamento del personale;

f) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

g) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

h) le liti attive e passive;

i) la nomina di Commissioni;

l) le indennità, i gettoni di presenza e le diarie spettanti al presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori, nonchè alle persone di cui alla lettera *f*) dell'art. 17.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede nel termine di sessanta giorni. Il regolamento del personale di cui alla lettera *e*) è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. Le deliberazioni di cui alla lettera *l*) sono sottoposte all'approvazione dei Ministri per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro

Il Consiglio approva le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo e le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 17, secondo comma, lettera *f*).

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno.

Deve parimenti riunirsi per provvedere alla ratifica delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi del terzo comma dell'art. 17 e quando dieci o più dei suoi componenti lo richiedano per iscritto.

Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno otto giorni prima della riunione e debbono contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere indetta telegraficamente almeno quarantotto ore prima.

I consiglieri che desiderano sottoporre al Consiglio di amministrazione determinati argomenti debbono farne richiesta con nota illustrativa, al presidente, il quale, sentito il Comitato esecutivo, decide sull'inclusione nell'ordine del giorno della prima riunione indetta dopo il ricevimento di tale nota.

L'inclusione di tali argomenti nell'ordine del giorno è obbligatoria se è avanzata nella forma predetta, da dieci o più consiglieri.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere, in ogni caso, trasmessa ai revisori.

Art. 12.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sedici membri del Consiglio.

Il presidente ha facoltà di riunire il Consiglio in seconda convocazione entro le ventiquattro ore successive, dandone preventiva comunicazione ai componenti, qualora non venga raggiunto il numero legale entro un'ora dalla prima convocazione.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

Art. 13.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono assolte dal direttore generale, che raccoglie tutte le deliberazioni adottate in apposito processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi lo sostituisce, e dal segretario stesso.

I verbali sono scritti in appositi registri, debitamente bollati e numerati, e vengono letti e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi nella riunione successiva.

Art. 14.

I consiglieri di amministrazione possono essere dichiarati decaduti dalla carica se mancano, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive.

La proposta di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio e comunicata al Ministro per il turismo e lo spettacolo che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla sostituzione del consigliere fino alla scadenza del periodo di durata in carica del Consiglio.

Si fa ugualmente luogo alla sostituzione in carica di revoca, di dimissioni, di morte o per qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.

Art. 15.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, per accertate gravi deficienze amministrative, o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla nomina di un commissario.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente è effettuata entro il termine di sei mesi dallo scioglimento. Tale termine può essere prorogato di sei mesi per una volta sola dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Comitato esecutivo

Art. 16.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'E.N.I.T. e da altri quattro componenti del Consiglio di amministrazione, scelti dal Consiglio stesso, uno nella persona del rappresentante del Ministero del turismo e dello spetta-

colo avente la qualifica più elevata, uno tra i rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo, uno tra i rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e uno tra gli esperti di cui alla lettera o) dell'art. 9 del presente statuto.

Art. 17.

Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato quindi:

a) elabora i programmi di attività da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione;

b) predispone i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi da sottoporre con proprie relazioni alla deliberazione del Consiglio;

c) attende, nei limiti delle norme regolamentari, alle procedure e agli adempimenti relativi ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione in materia di personale;

d) delibera sugli impegni di spesa nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

e) propone le norme sull'ordinamento contabile e amministrativo dell'Ente;

f) delibera sulle proposte del presidente di affidare lo studio di particolari questioni e l'espletamento di specifici incarichi ad una o più persone particolarmente qualificate;

g) delibera su tutte le altre questioni che non siano di competenza del Consiglio di amministarzione e del presidente;

h) ferma restando la competenza del presidente di cui al secondo comma dell'art. 8, adotta, in caso di motivata urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, qualora ciò sia richiesto dalla necessità di assicurare la regolare attività dell'Ente.

Le deliberazioni di cui alla lettera h) devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione entro il termine di novanta giorni.

Art. 18.

Il Comitato esecutivo si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Il Comitato deve, altresì, riunirsi per l'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 17 e per la ratifica degli impegni di spesa, autorizzati dal Presidente, ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno otto giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere indetta telegraficamente almeno quarantotto ore prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti il Comitato.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

Collegio dei revisori

Art. 19.

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un Collegio di tre revisori, nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composto:

da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

da un presidente di Ente provinciale per il turismo o di Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 20.

Il Collegio dei revisori deve assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere alle riunioni del Comitato esecutivo, prendendo visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni contabili dei revisori devono risultare da processi verbali raccolti su apposito libro, debitamente bollato e numerato.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Ente e redige su di essi apposite relazioni.

Direttore generale

Art. 21.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale.

Il direttore generale provvede, in base alle direttive del presidente, all'andamento dei servizi dell'Ente, ne regola il funzionamento e ne è responsabile.

Egli esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dal regolamento organico del personale, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dal presidente.

Il direttore generale controfirma i mandati di pagamento e le reversali e presenzia, se invitato, alle ispezioni contabili dei revisori.

Il direttore generale interviene con voto consultivo nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Esercizio finanziario e bilancio

Art. 22.

Il bilancio preventivo, corredato delle relazioni del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori, deve essere deliberato e trasmesso per l'approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo non meno di sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

Il conto consultivo, corredato delle relazioni del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori, deve essere deliberato e trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

In caso di negata approvazione di bilancio di previsione il presidente e il Comitato esecutivo dispongono mensilmente le spese indispensabili nei limiti di un dodicesimo dell'ultimo bilancio approvato, dandone comunicazione al Collegio dei revisori.

Art. 23.

Al presidente dell'Ente è corrisposta una indennità mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Ai componenti del Comitato esecutivo è corrisposta una indennità annua stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposto un compenso annuo, stabilito dal Consiglio di amministrazione, in misura costante per la durata del mandato.

Le deliberazioni riguardanti le indennità ed il compenso di cui ai precedenti commi sono sottoposte all'approvazione dei Ministri per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro.

Art. 24.

Le deliberazioni riguardanti eventuali modificazioni del presente statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione e diventano esecutive dopo l'approvazione dei Ministri per il turismo e lo spettocolo e per il tesoro.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(270)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1962.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 510 del 3 novembre 1961, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima vengano chiamati a far parte anche i rappresentanti del settore dell'industria alberghiera e dei trasporti e comunicazioni, particolarmente importanti nell'economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è integrata con due membri scelti, rispettivamente nei settori dell'industria alberghiera e dei trasporti e comunicazioni.

Art. 2.

Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(385)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1962.
Composizione della deputazione della Borsa-merci di Torino per il 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Torino per l'anno 1962, è composta come appresso:

Membri effettivi:
1) Franco dott. Giuseppe;
2) Cerutti prof. Agostino;
3) Rattalino rag. Giuseppe;
4) Berruto Francesco;
5) Morello Giuseppe;
6) De Maria Teresio;
7) Governa Giuseppe.

Membri supplenti:
1) Persico rag. Luigi;
2) Occhetti Nello;
3) Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(279)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1962.
Approvazione del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.);

Visto l'art. 10 della citata legge n. 59, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 11 della stessa legge n. 59;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 27 ottobre 1961;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

Regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Art. 1.

Per la elezione del rappresentante del personale amministrativo e del rappresentante del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) di cui alla lettera *u*) dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elettori ed eleggibili gli impiegati di ruolo ordinario, compresi quelli in servizio di prova, delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonchè gli impiegati del ruolo aggiunto e quelli non di ruolo, i salariati di ruolo e gli operai temporanei.

Ai fini delle elezioni dei suddetti rappresentanti, da scegliere uno tra il personale amministrativo e l'altro tra quello tecnico, l'appartenenza a ciascuno degli anzidetti tipi di personale è determinata come segue:

Personale amministrativo
(di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e non di ruolo).

Carriera direttiva - Ruolo del personale amministrativo;
Carriera di concetto - Ruolo del personale amministrativo;
Carriera di concetto - Ruolo del personale contabile;
Carriera esecutiva - Ruolo del personale d'ordine;
Carriera ausiliaria - Personale addetto ai caselli delle autostrade;
Carriera ausiliaria - Personale addetto agli uffici.

Personale tecnico
(di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e non di ruolo)

Carriera direttiva - Ruolo del personale tecnico;
Carriera di concetto - Personale dei geometri;
Carriera di concetto - Personale dei disegnatori;
Carriera esecutiva - Personale degli assistenti;
Carriera ausiliaria - Personale tecnico (agenti tecnici);
Carriera ausiliaria - Personale dei cantonieri stradali;
Personale salariati - Operai permanenti e temporanei.

Inoltre per individuare il tipo di carriera o la categoria di appartenenza di ogni impiegato o salariato si fa riferimento esclusivamente alla qualifica rivestita dall'elettore indipendentemente dalle mansioni esercitate e dall'Ufficio presso cui presta servizio.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare, quelli sospesi cautelarmente dal servizio e quelli in aspettativa per motivi di famiglia.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

I rappresentanti del personale vengono eletti mediante due votazioni con l'osservanza delle modalità contenute nel presente regolamento.

Tutto il corpo elettorale partecipa alla prima votazione che si effettua con scrutinio di lista e voto di preferenza. Alla seconda votazione partecipano invece soltanto i delegati che risulteranno designati nella prima votazione secondo le norme di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

Per ciascuna lista l'aliquota dei candidati da ammettere alla seconda votazione sarà determinata in base al numero dei voti validi riportati da ciascuna lista medesima diviso per il numero fisso di cui al successivo art. 4, arrotondando alla unità superiore qualora il resto sia superiore a 50.

Sino alla concorrenza del numero dei delegati che in base al precedente comma sarà assegnato a ciascuna lista, saranno prescelti i candidati della lista stessa che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 4.

Il numero fisso di cui al precedente art. 3 si determina dividendo per dieci il numero complessivo dei voti validi attribuiti a tutte le liste.

Art. 5.

Nella seconda votazione ad ogni delegato spetta un voto: sono eletti rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione i candidati che abbiano ottenuto i 2/3 dei voti validi. Qualora detta maggioranza non si raggiunga, sarà eletto il candidato che in successive votazioni, da effettuare con intervallo di almeno 24 ore una dall'altra, abbia ottenuto la maggioranza assoluta e, in mancanza, in un'ulteriore votazione, quella relativa.

Art. 6.

Le liste dei candidati limitate a due per ciascuna organizzazione (una per il personale amministrativo e l'altra per il personale tecnico) sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi almeno 1000 iscritti fra i dipendenti dell'A.N.A.S., e vanno accompagnate da un dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 elettori per la lista relativa al personale tecnico e da non meno di 100 elettori per quella relativa al personale amministrativo.

Ciascuna lista non può comprendere più di 10 candidati. Non meno della metà dei candidati contenuti in ciascuna lista deve appartenere alla carriera direttiva e di concetto.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista; nessun candidato può presentare un altro candidato e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

La data di presentazione delle liste è fissata con lo stesso decreto ministeriale di cui al successivo art. 12.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonchè da certificati, in carta libera, rilasciati dai capi degli uffici presso i quali prestano servizio i presentatori, da cui risultino la carriera o la categoria e la qualifica di appartenenza dei singoli presentatori medesimi e la attestazione che essi non si trovano nelle condizioni previste dal quarto comma del precedente art. 1. In calce al certificato i presentatori in esso elencati appongono la propria firma che deve essere autenticata dallo stesso capo dell'ufficio. Per i presentatori che svolgono funzioni di dirigenza, il certificato è rilasciato dal funzionario dal quale essi gerarchicamente dipendono.

Le liste devono essere presentate al Comitato elettorale centrale, il quale, nei cinque giorni successivi al termine fissato per la presentazione, accertata la sussistenza delle condizioni volute dal presente regolamento, accoglie le liste stesse.

Art. 7.

Ciascun elettore vota per due liste con due tipi di schede differenti: una relativa alla nomina del rappresentante del personale amministrativo e l'altra relativa alla nomina del rappresentante del personale tecnico.

Il voto è dato in modo diretto e segreto a ciascuna lista nel suo complesso; esso si esprime con un segno di croce apposto in testa alla lista prescelta.

Nell'ambito della lista prescelta l'elettore ha facoltà di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco del candidato prescelto.

La preferenza può essere data ad un solo candidato.

Gli elettori del seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali ivi comprese quelle di spoglio.

La disciplina delle adunanze spetta al presidente del seggio elettorale. Ferma restando l'osservanza delle norme previste nel successivo art. 12, ogni altra modalità eventualmente necessaria per l'espletamento delle operazioni elettorali sarà impartita dal presidente del Comitato elettorale centrale. Al Comitato stesso spettano, fra l'altro, le seguenti specifiche attribuzioni:

a) determinazione di tutte le modalità concernenti la propaganda elettorale;

b) esame di eventuali ricorsi con decisione relativa;

c) scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali rimessi da seggi elettorali previa decisione di ogni eventuale contestazione.

Tutti i provvedimenti del Comitato elettorale sono definitivi.

Art. 8.

Presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. è istituito il Comitato elettorale centrale da nominarsi con decreto del Ministro entro otto giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del decreto di cui al successivo art. 12 e composto da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato o equiparata, con funzioni di presidente e da cinque impiegati, di cui uno almeno con qualifica di direttore di divisione o equiparata, con funzioni di scrutatori, e da un impiegato con funzioni di segretario.

In caso di impedimento del presidente lo scrutatore con qualifica più elevata ne fa le veci.

Ai lavori del Comitato, dopo la scadenza del termine stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 6 per l'accoglimento delle liste, può assistere un rappresentante per ciascuna lista o il suo sostituto, facente parte del corpo elettorale, designati dalla relativa organizzazione nel termine di almeno giorni dieci prima della data delle elezioni.

Art. 9.

Presso ciascun Compartimento della viabilità dell'A.N.A.S. è costituito nel termine di cui al primo comma del precedente articolo un seggio elettorale da nominarsi con provvedimento del direttore generale dell'A.N.A.S. medesima e composto da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata con funzioni di presidente e da quattro impiegati o salariati dei quali tre con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario.

A tutte le operazioni che si svolgono presso il seggio può assistere un rappresentante per ciascuna lista o il suo sostituto facenti parte del corpo elettorale, designati dal dirigente responsabile periferico dell'organizzazione presentatrice della lista, nel termine di cui al precedente art. 8 ultimo comma.

Art. 10.

I candidati inclusi nelle liste elettorali non possono far parte del Comitato elettorale centrale o di alcuno dei seggi costituiti a norma del presente regolamento.

I capi compartimento della viabilità non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto di costituzione del Comitato elettorale centrale di cui al precedente art. 8 provvedono a trasmettere al Comitato elettorale centrale anzidetto, in triplice copia gli elenchi dei dipendenti elettori nonchè gli elenchi di quelli non aventi titolo al voto per una delle cause previste dal penultimo comma del precedente art. 1.

Per il personale della Direzione generale dell'A.N.A.S., gli elenchi stessi vengono redatti a cura dei direttori di servizio e trasmessi al Comitato elettorale centrale nello stesso termine di cui al precedente comma.

Copia degli anzidetti elenchi, nei quali va indicato cognome, nome e qualifica del dipendente deve essere affissa al l'albo dei rispettivi uffici nell'anzidetto termine di scadenza

Avverso gli elenchi è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla data di affissione, al Comitato elettorale centrale, che provvede in via definitiva dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Per i dipendenti compresi negli elenchi degli aventi titolo al voto, che successivamente siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sospesi cautelarmente dal servizio, l'ufficio del personale della Direzione generale provvede immediatamente a fare le necessarie comunicazioni al Comitato elettorale che procede alle relative variazioni negli elenchi anzidetti e a darne partecipazione al presidente del seggio elettorale competente.

Il Comitato elettorale restituisce a ciascun Compartimento una delle tre copie degli elenchi ricevuti dando le opportune istruzioni agli uffici medesimi per le comunicazioni agli elettori; altra copia è trasmessa al presidente del relativo seggio elettorale.

Art. 11.

I rappresentanti di lista previsti dai precedenti articoli possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 12.

La data delle elezioni, unica per la Direzione generale ed i Compartimenti della viabilità dell'A.N.A.S., è fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici presidente dell'A.N.A S., come pure ogni altra modalità concernente le operazioni elettorali.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 13.

Il risultato definitivo delle votazioni è proclamato dal presidente del Comitato elettorale centrale.

Art. 14.

Ai fini dell'espletamento dell'elezione prevista dal presente regolamento l'Economato A.N.A.S. provvederà alla fornitura di tutto il materiale e degli stampati necessari, nonchè al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, in conformità alle direttive che saranno all'uopo impartite dal Comitato elettorale centrale.

Art. 15.

Le prime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. saranno effettuate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che approva il presente regolamento.

Visto: *Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.:* ZACCAGNINI

(403)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale conclusa in Roma il 12 giugno 1959.

Il 22 dicembre 1961 in base ad autorizzazione disposta con legge 1° luglio 1961, n. 991, è stato effettuato in Oslo lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa in Roma il 12 giugno 1959.

In conformità al disposto dell'art. 27 la Convenzione suddetta entrerà in vigore il 1° febbraio 1962.

(290)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di temporanea autorizzazione alle funzioni notarili

Con decreto presidenziale del 18 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1962, è revocata la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni notarili nelle isole di Filicudi ed Alicudi nel distretto notarile di Messina, concessa al dott. Paino Giuseppe con provvedimento 7 aprile 1959.

(291)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 69, l'Amministrazione comunale di Arce (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(264)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 182, l'Amministrazione comunale di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(356)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 180, l'amministrazione comunale di Pettoranello del Molise (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Montemitro (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(358)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 219, l'Amministrazione comunale di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(359)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 187, l'Amministrazione comunale di Cerro al Volturno (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(360)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Castelverrino (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(361)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Castelpizzuto (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(362)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 195, l'Amministrazione comunale di Cantalupo nel Sannio (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(363)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 214, l'Amministrazione comunale di Fragagnano (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3 milioni e 390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(364)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 213, l'Amministrazione comunale di Tortorella (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.682.231, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(365)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 212, l'Amministrazione comunale di Corbola (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(366)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 211, l'Amministrazione comunale di Valmontone (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3 milioni e 872.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(367)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio, n. 209, l'Amministrazione comunale di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.212.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(368)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto, da parte della Stazione sperimentale di ortifrutticoltura di Milano, di un appezzamento di terreno sito nel comune di Montanaso Lombardo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1961, registro n. 26 Agricoltura e foreste, foglio n. 311, la Stazione sperimentale di *ortifrutticoltura di Milano* è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di Ha. 20.48.70 contraddistinto nel Catasto del comune di Montanaso Lombardo alla mappa Arcagna, mappali 26, 63, 64, 65, 66, 192, 195, 123-*b*, 125-*b*, di proprietà dell'Ospedale maggiore di Milano.

(168)

Riconoscimento del Consorzio della bonificazione umbra in Spoleto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, al registro n. 27, foglio n. 19, il Consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio della bonificazione umbra », con sede in Spoleto (Perugia), è stato dichiarato Consorzio di bonifica, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(405)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a duecento posti di direttore didattico in prova riservato ai direttori didattici incaricati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1962, pag. 198, alla lettera *B*) dell'art. 1 ove è detto: « che abbiano prestato almeno 12 anni di servizio di ruolo » leggasi: « che abbiano almeno 12 anni di servizio di ruolo ».

(478)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1961, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 62, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 16 ottobre 1958 dal dott. Pietro Miele, già vice procuratore delle Imposte dirette, domiciliato in Como, via Leone Leoni n. 10, avverso il provvedimento di diniego del rateo della tredicesima mensilità relativa al periodo 1° gennaio-3 settembre 1957, adottato dall'Ufficio provinciale del tesoro di Como.

(170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,60	620,60	620,62	620,69	620,61	620,61	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can. . . .	594,20	593,20	593,50	593,50	593,20	593,90	593,45	594 —	593,95	593,75
Fr. Sv. .	143,75	143,76	143,76	143,78	143,75	143,75	143,75	143,75	143,76	143,75
Kr. D. . .	90,14	90,14	90,13	90,1575	90,10	90,15	90,14	90,15	90,14	90,15
Kr. N. .	87,05	87,08	87,08	87,075	87,05	87,08	87,07	87,07	87,09	87,10
Kr. Sv. .	120,02	120,04	120,10	120,15	120 —	120,02	120,085	120,05	120,04	120 —
Fol.	172,01	172 —	172,03	172,03	171,95	172 —	172,04	172 —	172,01	172 —
Fr. B.	12,46	12,467	12,47	12,4705	12,4625	12,47	12,468	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.) .	126,64	126,65	126,67	126,67	126,65	126,64	126,66	126,65	126,65	126,65
Lst.	1744,60	1744,65	1744,75	1745,125	1744,25	1745 —	1744,70	1745 —	1745,10	1744,75
Dm. occ. .	155,33	155,24	155,28	155,29	155,25	155,26	155,27	155,30	155,25	155,25
Scell. Austr. .	24,01	24 —	24,03	24,01375	24 —	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01
Escudo Port.	21,74	21,74	21,73	21,75	21,70	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 22 gennaio 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,645
1 Dollaro canadese	593,475
1 Franco svizzero	143,765
1 Corona danese	90,149
1 Corona norvegese	87,072
1 Corona svedese	120,117
1 Fiorino olandese	172,035
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,665
1 Lira sterlina	1744,912
1 Marco germanico	155,28
1 Scellino austriaco	24,012
1 Escudo Port.	21,747

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile della Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad un posto di assistente alla Cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) aver conseguito la laurea in fisica, o in matematica e fisica o ingegneria industriale;

b) essere cittadini italiani, intendendosi equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stato esentato;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non hanno superato il 40°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 45 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, e infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

2) ad anni 45 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia e per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 40 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinari, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il candidato che ha superato il 40° anno di età ma non il 45°, può ugualmente concorrere, sempre quanto abbia prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui 40 anni prescritti.

Si prescinde tuttavia dai limiti di età per coloro che facciano o abbiano fatto parte da non oltre cinque anni dell'Amministrazione aeronautica e che abbiano avuto incarichi di insegnamento presso l'Accademia aeronautica.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno;

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato, di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo l'Amministrazione, la qualifica e la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, potrà essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi, presidente;

il professore dell'Accademia aeronautica titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre professori scelti tra i professori ordinari di Università o di Istituto superiore o dell'Accademia aeronautica, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva dell'aeronautica militare, con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza voto.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica o presso altra località che il Ministero della difesa-Aeronautica crederà opportuno stabilire, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

Allorchè si presenteranno per sostenere gli esami, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della idoneità personale, di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

La prova pratica consisterà nella preparazione ed esecuzione di una o più esperienze di fisica aventi per oggetto o la riproduzione di un fenomeno o la verifica di una legge o la misurazione di una grandezza fisica.

La prova orale comprenderà, inoltre, la lettura e traduzione in italiano dall'inglese, francese o tedesco, a scelta del candidato, di un passo concernente la materia messa a concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale ed alla prova pratica i candidati dovranno riportare almeno sette decimi nella prova scritta; la prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengono in essa la votazione di almeno sei decimi. Analogamente la prova pratica non si intenderà superata se il voto in essa riportato è inferiore ai sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e di quello ottenuto nella prova orale nonchè del punto riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 11.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati o assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta per la liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da lire 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal Prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del Sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato, dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito, e sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

L'aspirante utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà a lui fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficio del Casellario giudiziale del Tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco

del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera a), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

7) certificato in carta legale, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

8) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica da redigersi su carta da bollo da L. 100 e dal quale risulti che il candidato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio. Detto certificato dovrà essere rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, da un ufficiale medico dell'Aeronautica militare e vistato dal comandante dell'Ente presso il quale l'ufficiale presta servizio;

9) copia dello stato di servizio civile, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto di una pubblica Amministrazione. Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 14.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente art. 13 e avente la qualifica di dipendente statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto dovrà presentare, nel termine previsto dall'articolo 13, primo comma, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato dei voti conseguiti nelle singole prove d'esame di laurea ed il certificato medico.

Art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere all'interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 13, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 16.

Il vincitore del concorso con decreto del Ministro per la difesa, conseguirà la nomina ad assistente alla cattedra (coefficiente 229) nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia aeronautica.

I parenti ed affini ed il coniuge del professore titolare della cattedra non possono essere nominati assistenti.

Art. 17.

La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria.

Gli assistenti, dopo cinque anni di continuato e lodevole servizio, possono ottenere, con provvedimento speciale, la nomina a professore ordinario di istituti di istruzione media o superiore, o il passaggio in altre carriere della pubblica Amministrazione.

Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, ed in ogni caso non oltre il 60° anno di età.

Art. 18.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

All'assunto in servizio compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in prima classe per raggiungere la sede dell'Accademia.

Art. 19.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di assumere servizio entro il termine che gli sarà indicato, e qualora, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assuma servizio entro il termine fissato sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1961
Registro n. 43 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 280

PROGRAMMA DI ESAMI

Nozioni fondamentali di calcolo vettoriale.

Cinematica del punto materiale.

Generalità sul moto. - Velocità. Accelerazione. Moti rettilinei e moti curvilinei.

Cinematica dei corpi rigidi.

Moto traslatorio. Moto rotatorio. Moto qualunque.

Movimenti relativi.

Composizione delle velocità. Composizione dei movimenti. Composizione delle accelerazioni: teorema di Coriolis, accelerazione complementare. Statica.

Concetto di forza. Misurazione statica delle forze. Principi fondamentali della statica. Composizione delle forze. Equilibrio di corpi liberi e vincolati.

Lavoro.

Lavoro di una forza applicata ad un punto materiale. Campo di forza: potenziale. Il principio dei lavori virtuali. Conservazione del lavoro: macchine semplici. Stabilità dell'equilibrio.

Dinamica.

I principi della dinamica. Impulso e quantità di moto. Teorema delle forze vive. Energia cinetica e potenziale. Conservazione dell'energia. Momento della quantità di moto. Dinamica del punto: studio di movimento di un punto. Moti rettilinei. Moto dei proiettili. Moto dovuto a forze centrali attrattive ed inversamente proporzionali al quadrato della distanza. Dinamica dei corpi rigidi vincolati. Momento di inerzia. Moto di un solido intorno ad un punto fisso. Effetto giroscopico. Pendolo e moti pendolari. Oscillazioni libere, non smorzate. Oscillazioni libere smorzate. Oscillazioni forzate. Attrazione universale e campo gravitazionale terrestre.

Meccanica dei corpi deformabili.

Cenni della costituzione della materia. Statica dei corpi deformabili. Elasticità. Vari tipi di elasticità.

Statica dei fluidi.

Fluidi ideali. Fluidi pesanti incompressibili. Principio di Pascal. Principio di Archimede. Equilibrio dei corpi immersi nei fluidi. Equilibrio dei galleggianti. Compressibilità dei liquidi e compressibilità dei gas.

Fenomeni molecolari. Pressione superficiale. Tensione superficiale. Capillarità.

Dinamica dei fluidi.

Moto stazionario. Teorema di Bernoulli ed applicazioni. Moto dei fluidi in tubi capillari: regime di Poiseuille, viscosimetri. Numero di Reynolds. Regime vorticoso.

Resistenza dei fluidi al moto dei corpi in essi immersi.

Acustica.

Vari tipi di onde elastiche. Propagazione dell'onda elastica. Velocità di propagazione delle onde elastiche.

Equazione dell'onda elastica. Propagazione del suono nei fluidi per onde piane. Propagazione per onde sferiche. Fenomeni legati al moto della sorgente, della atmosfera, dell'osservatore: effetto Doppler. Onda balistica.

Fenomeni legati alla dispersione. Velocità di gruppo e velocità di fase. Riflessione delle onde all'estremità di un mezzo.

Battimenti e suoni di combinazione. Principio di Huygens. Interferenza. Onde stazionarie. Diffrazione. Meccanismo di propagazione delle onde.

Vibrazione delle corde. Vibrazione longitudinale delle sbarre. Vibrazione trasversale delle sbarre. Vibrazione delle lamine.

Vibrazione dell'aria nei tubi. Risuonanza. Risonatori. Suono e suoi caratteri distintivi.

Termometria.

Temperatura. Termometri e vari tipi di termometri a liquido. Termometri a resistenza elettrica. Termometri termoelettrici. Pirometri.

Dilatazione termica.

Comportamento termico dei solidi e varie applicazioni. Comportamento termico dei liquidi. Coefficiente di tensione dei solidi e dei liquidi. Comportamento termico dell'acqua. Comportamento termico dei gas. Equazione caratteristica dei gas. Termometro a gas.

Calorimetria.

Leggi fondamentali della calorimetria. Determinazione dei calori specifici. Calore specifico dei solidi: legge di Dulong e Petit. Calore specifico dei liquidi. Calore specifico dei gas. Dipendenza del calore specifico dalla temperatura.

Passaggi di stato.

Fusione e solidificazione. Solidificazione delle soluzioni. Determinazioni crioscopiche. Miscugli frigoriferi. Comportamento delle leghe. Analisi termica dei miscugli binari. Soluzioni solide. Leghe ternarie.

Vaporizzazione. Vapori saturi. Fenomeno della parete fredda. Espressione della tensione massima di vapore in funzione della temperatura. Tensione del vapore in funzione della temperatura. Tensione di vapore e curvatura della superficie libera del liquido. Densità dei vapori. Evaporazione ed ebollizione. Liquidi surriscaldati. Calorie di vaporizzazione e loro variazione con la temperatura. Regola di Trouton. Liquefazione dei gas. Esperienze di Andrews. Costanti critiche.

Igrometria.

Comportamento dei gas reali. Equazione di stato per i gas reali. Costanti critiche ed equazione di Van der Waals. Trasformazioni dei gas. Loro rappresentazione. Lavoro di espansione di un gas. Lavoro compiuto nella espansione isoterma di un gas perfetto.

Primo principio della termodinamica. Determinazione sperimentale di J. Espressione analitica del primo principio. Trasformazioni adiabatiche. Lavoro prodotto nella espansione adiabatica di un gas perfetto. Ciclo di Carnot. Secondo principio della termodinamica.

Scala termodinamica delle temperature assolute. Entropia. Espressione analitica del secondo principio. Diagramma entropico. Funzioni termodinamiche. Condizioni di equilibrio dei sistemi. Principio di Nernst. Cenno sulle macchine termiche.

Teoria cinetica dei gas. Gas perfetti. Influenza delle dimensioni delle molecole.

Teoria cinetica e principio di Carnot.

Trasmissioni del calore.

Ottica.

Sorgenti di energia raggiante. Fotometria. Riflessione della luce: specchi piani, specchi sferici, specchi cilindrici. Riflessione diffusa e colori dei corpi.

Rifrazione della luce. Riflessione totale. Passaggio della luce attraverso un prisma. Passaggio attraverso una calotta di separazione di due mezzi.

Lenti di piccolo spessore. Proprietà cardinali dei sistemi diottrici centrati. Aberrazioni di tipo geometrico e di tipo cromatico e modi di attenuarle.

Occhio. Difetti di accomodazione. Percezione del rilievo. Microscopico semplice. Microscopico composto. Telescopio. Cannocchiali. Spettrometro. Spettroscopio a prisma.

Proprietà varie delle radiazioni. Effetto fotoelettrico e cenni sui quanti di luce. Principali leggi sull'emissione e sull'assorbimento della energia raggiante. Costituzione e temperatura dei corpi celesti. Cenni sulla teoria di Bohr. Principali metodi per determinare la velocità della luce. La riflessione e la rifrazione secondo la teoria ondulatoria. Esperienze fondamentali sulle interferenze luminose. Colori delle lamine sottili. Alte interferenze ed applicazioni alla metrologia ed alla spettroscopia.

Teoria elementare della diffrazione. Reticolo. Spettro normale. Spettroscopio a gradinata. Reticoli spaziali e lunghezze d'onda dei raggi X.

Vari mezzi di studio della luce polarizzata. Cenni sulla superficie d'onda nei mezzi anisotropi. Polarizzazione cromatica. Polarizzazione elittica. Polarizzazione rotatoria.

Elettricità e magnetismo.

Fenomeni fondamentali di elettrostatica. Legge di Coulomb e misura assoluta delle cariche elettriche. Principio di conservazione dell'elettricità.

Potenziale elettrico. Teorema di Gauss e sue applicazioni. Tensione elettrostatica. Capacità elettrica. Energia di un conduttore elettrizzato. Linee e tubi di forza. Funzioni del coibente. Energia del campo.

Elettrometri. Condensatori. Potere dispersivo e ionizzazione gassosa. Principali tipi di macchine elettriche e base energetica del loro funzionamento.

Effetti caloriferi e chimici della scarica elettrica. La scarica nei gas rarefatti. Raggi catodici e raggi positivi. Raggi X. Le costanti dell'elettrone. Cenni sulla radioattività.

Fenomeni fondamentali del magnetismo. Legge di Coulomb sulle azioni magnetiche. La teoria del potenziale applicata al magnetismo. Dipoli e lamina magnetica. Energia mutua di due lamine magnetiche.

Studio dell'induzione magnetica. Paramagnetismo e diamagnetismo. Lavoro di magnetizzazione. Isteresi magnetica. Magnetismo terrestre.

Esperienze di Volta: forza elettromotrice e sua misurazione. Bussole e galvanometri. Misurazione dell'intensità di corrente e della resistenza elettrica: legge di Ohm.

Effetti calorifici della corrente: legge di Joule ed applicazioni relative. Correnti termoelettriche. Correnti termoioniche. Elettrolisi e sue leggi. Conduttività specifica e dissociazione elettrolitica. Palorizzazione galvanica: accumulatori.

Campo magnetico dovuto alla corrente e lavoro relativo. Solenoidi elettrodinamici. Ipotesi di Ampère. Elettrocalamite ed applicazioni relative.

Azione del campo magnetico sulla corrente. Azioni elettrodinamiche. Energia delle correnti nel campo magnetico. Esperienze di Faraday sulla induzione elettromagnetica. Le correnti indotte e la legge Ohm.

Cenni sulla teoria delle correnti indotte di apertura e di chiusura. Studio della permeabilità e del campo magnetico col metodo balistico. Scarica di un condensatore in un circuito induttivo. Rocchetto d'induzione.

Correnti alternate e loro produzione. Circuiti alimentati in correnti alternate. Potenza di un circuito percorso da corrente alternata. Trasformatori. Campo magnetico rotante. Alternatori.

Onde elettromagnetiche. Equazioni di Maxwell e la teoria elettromagnetica della luce.

Roma, addì 30 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(8718)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a quarantanove posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, la quale reca disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento

delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a quarantanove posti di consigliere di 2a classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta.

Art. 1.

Bando di concorso e titolo di studio richiesto per l'ammissione

E' bandito un concorso per titoli ed esami a quarantanove posti di consigliere di 2a classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica.

Possono, altresì, partecipare anche i laureati in ingegneria industriale di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni, rilasciato da una Scuola post-universitaria.

Art. 2.

Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso coloro, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano superato l'età di anni 32.

Il limite di anni 32 è elevato:

ad anni 37: per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia o dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dei territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano in seguito al trattato di pace, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

ad anni 39: per gli ex combattenti decorati al valore militare e promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite di anni 32 è, inoltre, elevato di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati di 40 anni di età.

Il limite massimo di 32 anni è elevato inoltre:

ad anni 40: per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45: per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico, aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 3.

Domanda di ammissione (da redigere in conformità allo schema esemplificativo - Allegato B) - Documentazione titoli.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 60° giorno da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio e la residenza;

d) il titolo di cui è in possesso ai fini dell'elevazione del limite massimo di età;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti dichiarandone la natura;

h) la laurea di cui è in possesso specificandone la sezione, la sottosezione e l'Università presso la quale è stata conseguita nonchè l'eventuale diploma di specializzazione in telecomunicazioni;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'Amministrazione statale alla quale eventualmente appartenga indicato la data di assunzione e la qualifica in atto rivestita;

n) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

o) dovrà elencare ed allegare tutti i titoli che ritenga utili con riguardo alle mansioni inerenti al posto messo a concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovano comunque alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire la domanda nel suddetto termine di giorni 60 agli uffici di appartenenza.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima all'atto della ricezione, il timbro a data chiaramente leggibile ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà senza indugio al superiore Ispettorato o reparto i quali, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicati.

Alla domanda il candidato dovrà allegare tutti i titoli che riterrà opportuno con riguardo alle mansioni inerenti al posto messo a concorso. Gli aspiranti comunque dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno nella domanda fare espresso riferimento ai titoli già prodotti indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

Art. 4.

Inammissibilità

A norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono partecipare al concorso

coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128 comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Data del possesso dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I soli requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, potranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella delle poste e telegrafi.

In ogni caso non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Ammissione ed esclusione dal concorso - Diario esami - Programma - Votazione - Valutazioni - Documenti personali di riconoscimento.

L'ammissione o l'esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto del Ministro.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede o le sedi in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazioni, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. Tale comunicazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale in base al programma annesso (allegato *A*) al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale, del punto ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo di quattro punti. Sarà comunque considerato come titolo la idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per essere ammessi a ciascuna prova d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità;
libretto ferroviario;
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove scritte ed orali sarà osservato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il decreto costitutivo della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui ai punti che seguono:

1) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i reduci della prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo da L. 100;

4) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione in carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

5) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

6) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotate delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

7) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani di guerra: un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

i figli degli invalidi: uno dei documenti di cui al precedente punto 2), intestato al nome del padre, ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del

Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione; gli altri, un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

8) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico, aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, dovranno produrre copia dello stato matricolare in competente carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo;

9) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo della Amministrazione dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, la data di inizio, la durata, la natura del servizio stesso ed i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

10) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dai competenti organi;

11) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 di data non anteriore di tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'Ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine e all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra indicati in carta da bollo, ad eccezione di quelle indicate al punto 2). Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione allo impiego. Tale graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia in competente bollo e debitamente autenticata;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita). Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè, delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto a termini per i fini di cui al precedente art. 8).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare in competente bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e se siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

8) il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentazione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8;

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. L'ufficio che avrà ri-

cevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo salva l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo articolo 11. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 11.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico aggiunto e transitorio delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno limitarsi a produrre:

la copia integrale dello stato matricolare civile (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui all'art. 8);

il titolo di studio (salvo il riferimento ai sensi del precedente articolo ove già agli atti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella forma prescritta);

il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di cui all'art. 10.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), di cui all'art. 10 del presente bando purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Gli altri documenti, compresa la domanda, dovranno essere redatti su carta bollata.

Art. 12.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 10, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1961
Registro n. 33 *Ufficio risc. poste, foglio n.* 115. — VENTURA-SIGNORETTI

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

1ª *Prova*: Principi scientifici di elettrotecnica:

1) Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica, sistema di unità di misura M.K.S.C.

2) L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3) Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza. Coefficienti di influenza e capacità parziali.

4) Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sull'energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5) Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti.

I circuiti filiformi; trattazione generale.

6) La condizione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettronici: diodi, triodi e pentodi.

7 Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie. Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forza differenziale.

8) Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione; suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizione di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali e permeabilità diversa.

9) Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f.e.m. indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico, di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Opkinson. Magneti permanenti.

10) Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biet-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11) Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presenza percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente.

Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di auto-induzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12) Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forma differenziale. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13) Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di conduttore delimitato da una superficie piana di profondità posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14) Grandezze alternative sinusoidali; valori massimo, medio ed efficacie. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali, Rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza o condensatore disposte in serie, alimentate con un f.e.m., alternativa sinusoidale. Impendenza ammettenza. Condizione di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15) Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi; a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza ed il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza dei circuiti monofasi e trifasi.

16) Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17) Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18) I circuiti a costanti distribuite.

Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

19) Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternative.

2ª *Prova*: Macchine elettriche:

1) Generalità: il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle macchine elettriche. La forza magnete motrice nelle macchine stesse.

2) I trasformatori: teoria generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori.

Autotrasformatori: trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3) Sulle macchine asincrone: teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia motrice. Il circuito equivalente: prove a vuoto e prove in cortocircuito. Diagramma circolare per lo studio del motore (polifase, trifase) asincrono. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi. Cenni sulle generatrici asincrone e sui motori monofasi asincroni.

4) Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone. Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5) Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di accettazione. Reazione di indotto; commutazione; interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6) Motori a corrente continua; senso di rotazione, coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a secondo del loro modo di eccitazione.

7) Cenno sulle macchine di conversione; convertitrici, convertitori di frequenza.

3ª *Prova*: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

1) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

2) Materiali per linee:

Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

PROVA ORALE

Oltre alle materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: SPALLINO

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200).

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Via del Seminario, 76 - Roma

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità scritta in caratteri stampatello overo dattiloscritti), nato a . . . . (provincia di . . . .) domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a n. 49 posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) (ove occorra) di essere in possesso, ai fini della elevazione del limite massimo di età, del titolo . . . . (dichiarare il possesso di uno e più dei titoli di cui all'art. 2 del bando);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

d) di non aver riportate condanne penali e di non aver procedenti penali pendenti (2).

e) di essere in possesso della laurea in ingegneria sez . . . . sottosezione . . . . conseguita presso l'Università di . . . . e (ove occorra) del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni;

f) di aver prestato servizio militare (3);

g) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4);

h) ai fini di una eventuale valutazione da parte della Commissione giudicatrice, allega alla presente i seguenti titoli . . . .;

i) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni è il seguente . . . .

Si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive. Riconosce inoltre che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . .

Firma (vedasi *N. B.*)

N. B. - La firma dell'aspirante posta in calce sulla domanda deve essere autenticata da notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1) In caso di non iscrizione e di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario specificare le condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che le ha emesse.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo e del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato e rivedibile, ovvero perchè . . . .

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella P. A. di . . . . . in qualità di impiegato (di ruolo e non di ruolo) e che tale rapporto di impiego fu risoluto per le seguenti cause . . . . .; ovvero di essere impiegato (di ruolo e non di ruolo) presso la P. A. . . . . ove fu assunto dal . . . . e presso la quale attualmente riveste la qualifica di . . . . .

(8748)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1961-62, un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre a indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea; la data del suo conseguimento e dell'Università o dell'Istituto Superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni, è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale d'istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana a robusta costituzione ed è esente da difetti fisici che influiscano sul rendimento del servizio e menomino l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dello esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore).

La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1961-62 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli Enti presso i quali hanno compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1961.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedra degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1961

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1961
Registro n. 69 *Pubblica istruzione, foglio n.* 4

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono:

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	N. delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del R.D. 12-2-1941, n. 229
Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari.	2	Laurea in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale o in scienze agrarie.
Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria.	3	Laurea in ingegneria.

(9018)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, di cui due riservati alle donne.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 86 con la quale è stata revisionata la tabella organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Considerato che effettuate le riserve di legge, sono attualmente vacanti nove posti di operaio comune e due posti di operaia comune, nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia di cui due riservati alle donne.

Dei nove posti per operaio comune, un terzo è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale e la metà agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aventi diritto, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei requisiti seguenti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 45:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, pur

chè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella « B » allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

i) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *g*) e di cui alle lettere *h*) ed *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro. L'Amministrazione accerterà direttamente il possesso di tale requisito nei confronti dei vincitori del concorso;

5) aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria (licenza elementare).

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto; truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine suddetto rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento o alla questura di Aosta.

Gli operai dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nello stesso termine a mezzo del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso cui prestano servizio.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono inscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) titoli che danno diritto ad elevazioni del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere qualsiasi residenza e la elencazione dei documenti allegati per gli effetti di cui al successivo art. 6.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato dalla Commissione prevista dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente, determinerà i criteri da seguire nella valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti e formerà la graduatoria degli idonei.

Art. 9.

A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Inoltre, a parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al II comma del precedente art. 6.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione,

dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato del l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendenva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°.

I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti al n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della preferenza di cui all'art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

e) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

f) copia in bollo da L. 200 per ogni foglio, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) i candidati dipendenti statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del precedente articolo 10 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al secondo comma dello stesso art. 10.

I concorrenti che sono dipendenti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) dell'art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del documento di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 10, un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i concorrenti iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del più volte richiamato art. 10, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del Sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 12.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 9, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 10 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dal Ministero dell'Interno.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo il punteggio riportato da ciascun concorrente nella valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 15.

Il direttore capo della Divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1961
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 34. — MARTORELLA

ALLEGATO

(Modello della domanda)
in carta da bollo da L. 200

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . . . e residente a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di . . . . . . posti di operaio (o operaia) comune delle Scuole di polizia.

A tal fine dichiara.

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . ; 3) di non aver riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del titolo

di studio della . . . . . , 5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . . . , 6) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Con osservanza

. . . . . addì . . . . .

Firma e indirizzo

Autentica della firma

N.B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, devono indicare in base a quale titolo previsto dall'art. 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

C) Gli aspiranti devono elencare i documenti allegati agli effetti della valutazione comparativa dei titoli, prevista dall'art. 6 del bando.

(8911)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di vice ispettrice in prova, nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1961.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, registro n. 9 Interno, foglio n. 309, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di ventotto posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, è costituita come appresso:

Presidente:

Miraglia dott. Francesco, consigliere di Stato.

Componenti:

Incastro dott. Raimondo, vice prefetto - direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza;

Giuliano dott. Angelo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza;

Velotti prof. Giuseppe, docente di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma;

D'Avanzo prof. Walter, docente di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma.

Il dott. Paolo Sarullo, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti con voto consultivo, il sig. Pierino Fiorellino, interprete principale, per la prova obbligatoria di lingua francese, inglese e tedesco ed il dottor Adelindo Loria, interprete per la prova obbligatoria di lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Registro n. 37 Interno, foglio n. 5. — MARTORELLA

(276)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Revoca di borsa di pratica commerciale per la Birmania

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 3 marzo 1960, con il quale il dott. Giuseppe Macchetti, titolare di una borsa di pratica commerciale per Ceylon, è stato autorizzato a compiere la pratica commerciale in Birmania;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 5 maggio 1961, con il quale è stata concessa al dott. Giuseppe Macchetti la proroga per un anno della borsa di pratica commerciale per la Birmania;

Considerato che il dott. Giuseppe Macchetti si è ripetutamente assentato dalla sede di attività senza la prescritta autorizzazione;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 18, *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Decreta:

Dal 1° novembre 1961 è revocata al dott. Giuseppe Macchetti la borsa di pratica commerciale per la Birmania, assegnata con decreto ministeriale 19 febbraio 1960, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: LONGONI

(145)

Revoca di borsa di pratica commerciale per l'Equatore

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 24 settembre 1959, con il quale è stata assegnata al dott. Gaetano Matteucci una borsa di pratica commerciale per l'Equatore;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1961, con il quale è stata concessa al dott. Matteucci la proroga per un anno della borsa di pratica commerciale per l'Equatore;

Considerato che il comportamento del dott. Matteucci, a seguito della prolungata assenza dall'Equatore, contrasta con i doveri del borsista derivanti dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, sopra citato;

Decreta:

Dal 15 gennaio 1962 è revocata al dott. Gaetano Matteucci la borsa di pratica commerciale per l'Equatore, assegnata con decreto ministeriale 15 settembre 1959 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: LONGONI

(278)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventotto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario n. 8 del Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'ottobre 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, *registro n. 6, foglio n. 72*, che approva la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ventotto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

(294)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di consigliere di 3a classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1961, registro n. 10, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di consigliere di 3a classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Visto il decreto 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti in data 8 novembre 1961, registro n. 23, foglio n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visti i decreti ministeriali 21 ottobre 1961 e 28 ottobre 1961, registrati alla Corte dei conti in data 8 novembre 1961, registro n. 23, foglio n. 327 e n. 328, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961, con i quali si è disposta la sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice;

Considerato che il prof. Walter D'Avanzo è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Decreta:

In sostituzione del prof. Walter D'Avanzo, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3a classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, di cui alle premesse, il prof. Luigi Galateria, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Parma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1961
Registro n. 26 Agricoltura e foreste, foglio n. 241. — DI STEFANO

(146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, n. 20511, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1961, registro n. 40, foglio n. 174, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova;

Ritenuto che occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con il decreto ministeriale 5 agosto 1961, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1962, alle ore 8,30.

Roma, addì 16 gennaio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

(477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici di Torino.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 544;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 569 del 24 febbraio 1960, con il quale è stato approvato il progetto generale di variante per la costruzione dell'edificio da adibire a sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Torino ed è stato delegato questo Provveditorato ad eseguire per lotti successivi il progetto generale di variante di cui in precedenza ed approvare i relativi progetti di stralcio;

Che in detto edificio dovranno essere eseguite alcune opere d'arte ai sensi delle su citate leggi n. 237 e n. 717;

Visto il decreto presidenziale n. 51348 in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960 al registro n. 4, foglio n. 74, con il quale si approva la perizia di 7° stralcio dei lavori su indicati e si assume, tra l'altro, l'impegno di L. 15.500.000 per « opere artistiche »;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Torino.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 14 dicembre 1961

Il provveditore: dott. Adolfo PLESCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1961
Registro n. 5 Provv. reg. oo. pp. Piemonte, foglio n. 308

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione della nuova sede in Torino degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Descrizione delle opere:

n. 2 bassorilievi in marmo, pietra o metallo, a scelta dell'artista, delle dimensioni approssimate di m. 2 di altezza per m. 3 di lunghezza a rivestimento delle due parti laterali del primo atrio dell'ingresso principale del palazzo.

I bozzetti con tema libero (uno per ciascun bassorilievo) dovranno essere eseguiti nel rapporto di 1:5

E' richiesto, inoltre, un particolare al vero delle dimensioni minime di m. 0,80 x 1,00.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con non più di due bozzetti delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede in Torino degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 300, la quale dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli onorari e condizioni specificate nella citata lettera d'impegno. Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 8.000.000 (lire ottomilioni) a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno che è allegato al presente bando, del quale potrà essere richiesta copia al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

OGGETTO: *Lettera d'impegno. Lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione dell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Torino Bassorilievi per l'ingresso principale del palazzo.*

Al Provveditore alle opere pubbliche - TORINO

Il sottoscritto . . . . si obbliga con la presente ad eseguire e fare eseguire le opere di cui sopra delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 3 di lunghezza in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'Amministrazione per il prezzo a corpo di L. 8.000.000 (ottomilioni). Il sottoscritto si obbliga, altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori di posa in opera gli verranno indicate dalla Direzione dei lavori stessi ed all'osservanza delle disposizioni vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, la intelaiatura da predisporre sulle pareti per il fissaggio dei bassorilievi, gli operai, e le opere provvisionali occorrenti per la posa in opera dei bassorilievi stessi, le assicurazioni degli operai, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimato il lavoro.

Il sottoscritto s'impegna di ultimare le opere e la relativa posa nel termine di giorni novanta dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 4000 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

30 % del prezzo a corpo, dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare il trasporto a piè d'opera dei bassorilievi;

una seconda rata pari ad un ulteriore 50 % del prezzo a corpo, dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare la completa e definitiva posa in opera dei bassorilievi;

il restante 20 % del prezzo a corpo verrà corrisposto dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della competente Soprintendenza alle gallerie.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul Registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per diritti di segreteria e di copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'Artista

(250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2672 del 25 luglio e del 20 ottobre 1960, con i quali sono stati messi a concorso i posti vacanti di medico condotto in provincia di Rieti alla data del 20 ottobre 1960;

Viste le designazioni e le proposte formulate nella rispettiva competenza dalla prefettura di Rieti, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti vacanti di condotte mediche di cui in narrativa è così costituita:

Presidente:

Goffredi dott. Oreste, vice prefetto vicario.

Componenti:

De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;

Schiavetti prof. dott. Luigi, docente di patologia medica;

Valiani prof. dott. Arturo, docente di clinica ostetrica;

Graziani dott. Domenico, medico condotto titolare del Consorzio medico Monte San Giovanni - Montenero.

Il dott. Ercole Cicala, consigliere di 1ª classe della prefettura di Rieti, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 4 gennaio 1962

Il medico provinciale: DE SENA

(152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Melilli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2835 del 13 aprile 1960, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Melilli, vacante al 30 novembre 1959;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine dei medici e del comune di Melilli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è costituita come appresso:

Presidente:

Gasparri dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;

Passalacqua prof. Nicola, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Siracusa;

Accardo dott. Corrado, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale Trigona di Noto;

Aloé Giuseppina, ostetrica condotta titolare del comune di Augusta.

Segretario:

Galvano dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice avrà sede a Siracusa ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Siracusa, addì 29 dicembre 1961

Il medico provinciale: LIGGERI

(153)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4401 in data 10 maggio 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1960;

(*Omissis*);

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Severi prof. Antonio, docente di patologia chirurgica presso l'Università di Firenze;

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale di Firenze;
Terzani prof. Alberto, primario medico in ospedale di 1ª categoria;
Cecchi dott. Gregorio, medico condotto di Figline Valdarno;
Segretario:
Assennato dott. Paolo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 8 gennaio 1962

Il medico provinciale: GAGLIO

(245)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2131 in data 10 maggio 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1960;
(*Omissis*);
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Capasso dott. Carlo, vice prefetto vicario.
Componenti:
Ingiulla prof. Wladimiro, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Firenze;
Gaglio dott. Luigi, medico provinciale di Firenze;
Decio prof. Roberto, libero docente della Clinica ostetrica dell'Università di Firenze;
Frogoso Frida, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.
Segretario:
Assennato dott. Paolo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 8 gennaio 1962

Il medico provinciale: GAGLIO

(246)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5257 del 13 giugno 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1957;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del segretario;
Vista la designazione del Prefetto di Roma;

Decreta:

Il dott. Stracqualursi Carlo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Roma, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa in sostituzione del dott. Gaetano Carli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 17 dicembre 1961

Il medico provinciale: TRAVERSA

(314)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.